



Deliberazione Giunta Regionale n. 149 del 28/03/2015

Struttura di Missione -

Programmazione e Gestione delle Risorse Idriche

Oggetto dell'Atto:

Adozione schema - tipo Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni dell'A.T.O. per l'esercizio in forma associata ai sensi degli artt. 141 e ss. D. Lgs. n. 152/2006 delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato"

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) la regolazione del settore idrico è stata indirizzata, negli ultimi anni, al perseguimento di una *governance* basata su un approccio integrato, inteso al governo e alla salvaguardia della risorsa, al perseguimento dell'efficienza produttiva attraverso il raggiungimento di economie di scala o di scopo nella produzione del servizio, al conseguimento di adeguate dimensioni gestionali per il reperimento dei finanziamenti e il superamento della frammentazione gestionale;
- b) la regolazione del settore idrico è improntata alla definizione di un nuovo sistema di *governance* ispirato ai principi di efficacia, efficienza ed economicità delle gestioni;
- c) il legislatore statale è intervenuto più volte per definire compiti e funzioni dei diversi attori che compongono l'assetto istituzionale del servizio, che si presenta, quindi, particolarmente complesso, in quanto caratterizzato dalla contemporanea presenza di diversi soggetti istituzionali con funzioni e competenze articolate e tra loro connesse;
- d) con l'articolo 2, comma 186 bis, della L. 191/2009, il legislatore ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli [articoli 148 e 201 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#), e ss.mm.ii. ed ha attribuito alle regioni la competenza a trasferire, con propria legge, le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e tale termine è stato prorogato con l'[articolo 13, comma 2, del D.L. 216/2011](#) recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (MILLEPROROGHE) al 31 dicembre 2012;
- e) le predette Autorità sono state di fatto soppresse al 31/12/2012 e, nelle more dell'emanazione dell'apposita normativa regionale, sono state poste in liquidazione e per ciascuna, con DGR n.813/12, è stato nominato un Commissario Straordinario al fine di garantire l'ordinaria amministrazione.
- f) il decreto-legge n. 113 del 2014 (c.d. Sblocca Italia), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164, ha introdotto rilevanti novità per la gestione delle risorse idriche a modifica ed integrazione del Codice dell'Ambiente (D. Lgs. n. 152 del 2006), non solo per accelerare gli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e l'adeguamento del sistema di fognatura e depurazione, ma anche al fine di migliorare gli assetti istituzionali, organizzativi e gestionali del settore, in particolare il legislatore all'art. 147 ha previsto che: " *le Regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31.12.2014*";
- g) in ottemperanza a quanto previsto dal novellato art. 147, D. Lgs. n. 152/2006, con D.G.R. n. 812/2014, la Regione Campania ha individuato l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale nell'Ente Idrico dell'ambito territoriale ottimale (EIATO) ed ha approvato il "*Disciplinare relativo all'organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006*";

CONSIDERATO CHE

- a) ai sensi dell'art. 4, comma 4, del "*Disciplinare relativo all'organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006*" approvato con D.G.R. n. 812/2014, la

Giunta regionale deve approvare uno schema – tipo di convenzione che gli enti locali ricadenti in ciascun A.T.O. dovranno obbligatoriamente stipulare ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 per la costituzione dell'EIATO;

- b) alla luce delle disposizioni richiamate si rende necessario provvedere alla redazione ed adozione dello schema di convenzione;
- c) che lo schema di convenzione è stato inviato all'Avvocatura la quale ha espresso il proprio parere di competenza con nota prot. n. 304769/2015.

RITENUTO

- a) di dover procedere all'adozione dello schema tipo di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni dell'A.T.O. per l'esercizio in forma associata, ai sensi degli artt. 141 e ss. del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, redatta sulla base delle richiamate disposizioni legislative statali che assegnano ai Comuni la titolarità delle funzioni fondamentali, tra le quali *"l'organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo"*, che ne stabiliscono l'esercizio in forma obbligatoriamente associata e che prevedono da parte della Regione la disciplina del governo del rispettivo territorio attraverso la definizione del perimetro degli ambiti territoriali ottimali e l'istituzione degli enti di governo degli stessi;
- b) di dover strutturare lo schema tipo di convenzione sulla base della disciplina regionale e dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, prevedendo di declinare l'articolato stabilendo in particolare fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, rapporti finanziari, reciproci obblighi, nonché elementi inerenti profili organizzativi e funzionali dell'EIATO e del relativo Ufficio di gestione;

VISTO

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- L. 191/2009 e ss.mm.ii.;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante *"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"*, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- decreto-legge n. 113 del 2014 (c.d. Sblocca Italia), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164;
- D.G.R. Campania n. 812/2014 e *"Disciplinare relativo all'organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006"*;
- Nota Avvocatura regionale n. 304769/2015;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

1. di adottare lo schema tipo di convenzione *"Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni dell'A.T.O. per l'esercizio in forma associata ai sensi degli artt. 141 e ss. D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato"*, allegato al presente atto per formare parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza:
 - 2.1 ai Comuni della Campania;
 - 2.2 ai Prefetti della Campania;
 - 2.3 al Capo Dipartimento della salute e delle risorse naturali;

2.4 alla Struttura Tecnica di Missione “Programmazione e Gestione delle Risorse Idriche”;
2.5 all'Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC.

SCHEMA – TIPO

**Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni dell'A.T.O.
per l'esercizio in forma associata ai sensi degli artt. 141 e ss. D. Lgs. n. 152/2006 delle funzioni
di organizzazione del servizio idrico integrato**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno il giorno del mese di, in, nella sede del Comune di innanzi a me, Dott., Segretario Generale come tale abilitato a ricevere e rogare contratti per conto dell'Ente che ai fini del presente atto assume, ai sensi della D.G.R. n. 812/2014, il ruolo di Comune Capofila della presente convenzione, sono presenti i signori:

- nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di, codice fiscale
-, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di, codice fiscale
-, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di, codice fiscale
-, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di, codice fiscale
-

comparenti, della cui identità personale e poteri io, Segretario Generale rogante, sono personalmente certo, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto e di sottoscriverlo non per sé ma in rappresentanza dei rispettivi, sopra indicati, Enti e che convengono quanto appresso.

Premesso

- che, ai sensi del comma 1, dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., come novellato dal D. L. 133/2014, convertito con L. 164/2014 "*...gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1*";
- che, con D.G.R. n. 812/2014, la Regione Campania ha approvato il disciplinare sull'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e, nelle more dell'adozione della legge regionale contenente la nuova delimitazione degli ambiti territoriali in sostituzione della vigente legge regionale n. 14 del 1997, ha individuato nell'Ente Idrico dell'Ambito Territoriale Ottimale, (di seguito E.I.A.T.O.) l'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'art. 147 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.L. n. 113/2014, per lo svolgimento, da parte dei Comuni, ricadenti nel medesimo ambito ottimale, in forma obbligatoriamente associata, delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'art. 143, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006, loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
- che, in particolare, per quanto concerne l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, la perimetrazione degli A.T.O. in Campania è definita dall'art. 2 della L.R. n. 14 del 21 maggio 1997 e ss.mm.ii.;
- che il "*Disciplinare relativo all'organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152/2006*", approvato con la D.G.R. n. 812/2014, individua l'Ente Idrico dell'Ambito Territoriale Ottimale quale ente di governo dell'A.T.O. e ne prevede la costituzione attraverso la sottoscrizione della presente convenzione da parte di tutti i Comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale;

- che l'articolo 30, comma 3, del TUEL stabilisce che *“Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo”*.

- che i Comuni qui costituiti, in attuazione delle prescrizioni normative summenzionate, intendono attivare per il servizio idrico integrato lo svolgimento associato delle funzioni loro assegnate, senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli, responsabilità e/o costi, massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione del servizio.

Tutto quanto sopra premesso convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

PREMESSA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

OGGETTO

1. Con la presente convenzione, i Comuni dell'A.T.O., così come sopra rappresentati, si associano, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, costituendo l'Ente Idrico dell'Ambito Territoriale Ottimale, (di seguito EIATO) per l'esercizio in forma associata delle attività connesse alla gestione del Servizio Idrico Integrato, come meglio specificati di seguito.

Art. 3

FINALITÀ

1. Al fine di conseguire economie di scala ed un migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale), oltre che una maggiore economicità del servizio, gli enti firmatari, con la presente convenzione, costituiscono l'EIATO. “.....(*inserire denominazione A.T.O.*)”, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni amministrative e delle attività di cui all'art. 142), comma 3, e 147 e ss. del D. Lgs. n. 152/2006.

Art. 4

EIATO

1. L'EIATO è rappresentativo della città metropolitana e di tutti i comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale ed i suoi organi sono:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) l'ufficio di gestione;
- d) il revisore unico.

2. L'ordinamento dell'EIATO è stabilito nello statuto e nelle disposizioni contenute nella presente convenzione.

3. L'EIATO è composto dal Sindaco della città metropolitana e dai Sindaci in carica o dai legali rappresentanti dei Comuni dell'A.T.O. in ragione di 1 ogni 20.000 abitanti e sino ad un massimo di 15 rappresentanti. I Comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti hanno, comunque, diritto ad un rappresentante.

4. L'EIATO, riunito in assemblea plenaria, elegge il Consiglio al proprio interno composto da 3 a 5 componenti.

5. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti dell'A.T.O. convoca la prima seduta dell'EIATO che si svolge entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

6. In difetto di tempestiva convocazione, previa diffida ad adempiere, vi provvede il Presidente della Regione, ovvero, previa delibera di Giunta, l'Assessore competente.

Art. 5

CONSIGLIO DELL'EIATO

1. Il Consiglio dell'EIATO, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, è l'organo deliberativo dell'EIATO e, secondo le modalità di cui agli articoli che seguono, al suo interno viene individuato il Presidente.
2. Per l'attuazione dei compiti ad essa attribuiti il Consiglio si avvale dell'Ufficio di gestione di cui al successivo art. 10.

Art. 6

COMPITI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'EIATO è l'organo deliberativo dell'EIATO e delibera in merito alle attività assegnate dal quadro normativo di riferimento, anche tenendo conto degli orientamenti proposti dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento.
2. In particolare, fermo restando le competenze che le norme statali assegnano alle Regioni, ciascun Consiglio, per l'ATO di riferimento, svolge le seguenti attività:
 - a) predisporre e approva i piani d'ambito e gli altri atti di pianificazione ed i relativi aggiornamenti;
 - b) provvede all'approvazione del piano economico finanziario incluso nel piano d'ambito, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) determina, per quanto di competenza, la tariffa relativa all'erogazione del servizio in applicazione delle direttive e delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
 - d) definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, e ne indica i relativi standard;
 - e) individua, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla legislazione statale, la forma di gestione, le modalità di affidamento e di gestione del servizio tra le alternative previste dalla disciplina vigente, motivandole con una relazione che rende conto delle ragioni della scelta e della sussistenza dei requisiti stabiliti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico, nonché la durata dell'affidamento; la predetta relazione deve contenere, altresì, un piano economico finanziario come previsto dall'art. 3 comma 1 bis del D. L. 138/2011;
 - f) approva la convenzione che regola i rapporti con i soggetti gestori del servizio, nonché il relativo disciplinare, provvedendo alla gestione della convenzione per l'affidamento del servizio;
 - g) approva la carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
 - h) approva i criteri di ripartizione delle risorse da destinare agli interventi;
 - i) stabilisce le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del gestore;
 - j) esercita, i poteri di cui all'articolo 152, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 in caso di gravi inadempienze del gestore che derivino dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente, ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, sostituendosi, previa diffida, al gestore stesso e provvedendo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici, a far eseguire a terzi le opere o gli interventi con spese a carico dell'inadempiente, fermi restando i poteri di irrogazione delle penali, nonché il potere di risoluzione e di revoca dell'affidamento;
 - k) approva i progetti delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d'ambito;
 - l) esercita tutti gli altri poteri deliberativi inerenti alle funzioni dell'EIATO.

Art. 7

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'EIATO

1. Sulla base dei risultati dell'elezione di cui all'art. 4, comma 4, della presente convenzione il Presidente della Giunta regionale costituisce con decreto il consiglio e fissa la data della prima riunione.
2. Risulta eletto quale Presidente il componente che riceve il maggior numero di voti.

3. La convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio si svolgono secondo le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento adottato dall'EIATO entro trenta giorni dall'insediamento.
4. Ai fini della partecipazione e rappresentanza del Comune alle sedute del Consiglio, ciascun Sindaco può conferire una delega, anche permanente, ad un Assessore della propria Giunta Municipale. La delega deve essere conferita per iscritto e della stessa occorre dare atto nel verbale della seduta e prova mediante allegazione al predetto verbale.
5. I Comuni che, ai sensi dell'art. 14 comma 28 del D.L. 78/2010, esercitano in forma associata le funzioni fondamentali di cui al comma 27 lett. f) del medesimo articolo 14, sono unitariamente rappresentati nel Consiglio, secondo le modalità previste dai rispettivi atti associativi, ad eccezione della prima seduta, al fine di garantire rappresentatività ai singoli Comuni nell'elezione del Presidente e dei due vicepresidenti.
6. I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni.
7. Il Segretario del Consiglio è il Segretario del Comune in cui lo stesso ha sede.
8. Nel contesto delle adunanze del Consiglio, il Segretario verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti e procede alla verbalizzazione dell'attività della seduta. Le deliberazioni del Consiglio, redatte dal Segretario, sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale, ultimo, ne cura la trasmissione agli enti convenzionati, anche avvalendosi dell'Ufficio di gestione.
9. Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono pubblicate sui siti web di tutti i Comuni convenzionati e pubblicizzate secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 267/2000.
10. Le decisioni sono deliberate a maggioranza dei componenti del consiglio.
11. La partecipazione alle sedute del Consiglio è obbligatoria e a titolo gratuito e non dà diritto a rimborsi. Le spese sostenute dai Sindaci partecipanti o loro delegati sono a carico dei Comuni di appartenenza.

Art. 8

COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente:
 - rappresenta legalmente il Consiglio ed ha funzioni di coordinamento delle attività dell'EIATO;
 - convoca e presiede le adunanze del Consiglio;
 - regola lo svolgimento delle sedute del Consiglio ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
 - individua e nomina il Responsabile del servizio dell'Ufficio di gestione.
2. Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte da uno dei due vicepresidenti, con precedenza al membro più anziano. In generale, i due vicepresidenti svolgono attività di supporto al Presidente.
3. Fino all'elezione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente anagraficamente più anziano del Consiglio.

Art. 9

COMPITI DEL COMUNE SEDE DELL'EIATO (COMUNE CAPOFILA)

1. La sede dell'EIATO, salvo diversa deliberazione, è individuata presso il Comune dell'ATO che conta il maggior numero di abitanti.
2. Il Comune sede dell'EIATO (da qui in poi, Comune capofila) si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna, con la massima diligenza, sia a perseguire gli scopi dell'aggregazione, sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti convenzionati.

3. Detto Comune apre un conto corrente dedicato su cui saranno registrate le relative poste in entrata ed in uscita.

Art. 10

UFFICIO DI GESTIONE DELL'EIATO

1. L'Ufficio di gestione dell'EIATO (di seguito "Ufficio") è l'organo esecutivo ed attua le decisioni assunte dal Consiglio.

2. L'Ufficio è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione del servizio, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la disciplina comunitaria, statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale. L'Ufficio è localizzato presso

3. L'Ufficio è unico centro di spesa ed opera come unica stazione appaltante all'interno dell'A.T.O..... relativamente all'affidamento del servizio idrico integrato.

4. I costi del servizio convenzionato, comprese le eventuali spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori secondo le modalità specificate dal presente articolo.

5. Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi del personale, le spese di gestione, l'acquisto di beni e servizi ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato. A copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore del Comune capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore degli enti locali per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b) con i trasferimenti degli enti locali a favore del Comune capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

6. La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente è sostenuta dagli enti associati e ripartita proporzionalmente, al netto di eventuali contributi, sulla base delle decisioni dell'EIATO e secondo quanto stabilito al successivo art. 14, ed è quantificata in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli Comuni.

7. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio associato è affidata all'Ufficio di gestione il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

8. Lo stesso Ufficio provvede all'inventario degli eventuali beni mobili di nuova acquisizione la cui proprietà sarà ripartita proporzionalmente tra i Comuni convenzionati nella misura stabilita dall'EIATO.

9. Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire per quota parte nei bilanci preventivi dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione, è approvato dall'EIATO, su proposta dell'Ufficio stesso, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

10. Il conto consuntivo relativo al funzionamento dell'Ufficio, da inserire per quota parte nei conti consuntivi dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione, è approvato annualmente dall'EIATO, entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro il sesto mese successivo.

11. Ciascun Comune convenzionato procede al versamento in favore dell'EIATO dell'eventuale quota a proprio carico per il funzionamento dell'Ufficio di gestione con le seguenti modalità:

- il per cento entro il(inserire giorno e mese)..... di ciascun anno;
- il saldo entro il(inserire giorno e mese)..... dell'anno successivo.

12. Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio.

13. L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa e del personale della gestione commissariale delle sopresse Autorità di Ambito, e, ove necessario, utilizza gli uffici e il personale dei Comuni convenzionati per tutta l'attività amministrativa, tecnica e contabile.

14. L'EIATO definisce il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore designato per l'Ufficio di gestione, ivi inclusa la ripartizione degli oneri finanziari. A tale ultimo

proposito, l'EIATO determina, altresì, la riduzione, in misura proporzionale all'onere finanziario del personale conferito, della quota dovuta dal Comune per il funzionamento dell'Ufficio.

15. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio di gestione.

Art. 11

COMPITI DELL'UFFICIO DI GESTIONE DELL'EIATO

1. In riferimento al servizio idrico integrato, l'Ufficio di gestione svolge le attività istruttorie e tecnico-amministrative collegate all'attuazione dei compiti dell'EIATO. In particolare, l'Ufficio espleta le seguenti attività:

- a) cura la predisposizione del Piano d'ambito e degli altri atti di pianificazione, in coerenza con le linee guida e gli indirizzi regionali, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio dell'EIATO;
- b) opera le elaborazioni inerenti la definizione dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni in capo all'EIATO e fornisce indicazioni in merito ai relativi standard;
- c) cura la predisposizione del contratto di servizio attenendosi alle prestazioni qualitative e quantitative di cui al punto precedente, nonché agli obblighi di servizio pubblico e universale;
- d) pone in essere le attività istruttorie atte a garantire che la carta dei servizi si attenga ai livelli prestazionali stabiliti, nonché agli obblighi di servizio pubblico e universale;
- e) effettua le valutazioni funzionali alla determinazione delle tariffe relative all'erogazione dei servizi tenendo conto delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- f) supporta l'EIATO nell'individuazione della modalità di gestione dei servizi, svolgendo le opportune analisi e redigendo la relazione di cui all'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, sottoponendola all'approvazione dell'EIATO stesso;
- g) svolge, secondo le forme deliberate dall'EIATO, le procedure di affidamento dei servizi per l'intero territorio dell'A.T.O. in aderenza alla disciplina comunitaria e nazionale;
- h) sottoscrive, per mano del Responsabile del Servizio, il contratto con il gestore;
- i) trasmette i contratti stipulati ai rispettivi Comuni al fine di consentire agli stessi di poter assumere gli atti di competenza;
- j) sovrintende alla fase di transizione al gestore unico di A.T.O.;
- k) coordina il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'A.T.O.;
- l) agevola la transizione al nuovo modello organizzativo coordinando le attività utili al completamento della procedura di liquidazione dei Commissari Straordinari degli ATO;
- m) trasmette alla Regione ogni atto o documento necessario allo svolgimento delle funzioni di controllo di cui la Regione è titolare;
- n) sulla base delle indicazioni del Consiglio o del Presidente, inoltre, l'Ufficio può promuovere e coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per il perseguimento delle finalità degli strumenti pianificatori regionali e di ambito.

Art. 12

REVISORE UNICO

1. Il revisore unico esercita il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Ente idrico dell'ambito territoriale ottimale e trasmette al consiglio una relazione trimestrale sull'attività svolta.
2. È nominato, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 13 febbraio 2014, n. 7, con decreto del Presidente della Giunta regionale, tra gli iscritti nell'elenco regionale dei candidati alla nomina di componente dell'organo di controllo o di revisore unico nelle società partecipate della regione Campania di cui al decreto dirigenziale 90/2013 e ss.mm.ii.
3. Il revisore dura in carica tre anni e non è rieleggibile.
4. Il revisore unico, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'EIATO, ne riferisce immediatamente al Presidente del consiglio, che nel termine perentorio di dieci giorni convoca il consiglio per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Art. 13

OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI

1. I Comuni appartenenti all'A.T.O. assicurano la partecipazione del Sindaco, o del suo delegato, all'EIATO ed espletano singolarmente i seguenti adempimenti:

- a) gestiscono, se delegati dall'EIATO, l'applicazione del contratto relativo all'esercizio degli impianti ricadenti sul proprio territorio;
- b) trasmettono all'Ufficio di gestione, la documentazione relativa ai servizi e alle gestioni affidate o svolte in economia, nonché la documentazione relativa agli impianti della cui gestione sono responsabili;
- c) collaborano con l'Ufficio di gestione dell'EIATO nella fase di transizione al gestore unico di A.T.O. In particolare, i Comuni verificano se i contratti di servizio sottoscritti con i gestori già operanti sul proprio territorio presentino clausole di recesso e/o risoluzione nel caso di avvio della gestione unitaria del servizio per tutti o parte dei Comuni dell'ambito da parte dell'EIATO. A seguito di tale verifica, qualora ne sussistano le condizioni, provvedono alla risoluzione di detti contratti.

2. I Comuni convenzionati esercitano, inoltre, ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Informano in tempo reale l'Ufficio di gestione dell'EIATO di tutti i provvedimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

3. I Comuni sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a rendere disponibile il personale necessario, avvalendosi prioritariamente delle professionalità già presenti nei singoli enti facenti parte dell'A.T.O. Eventuali successive implementazioni potranno essere definite dal Consiglio dell'EIATO.

4. Il personale assegnato al servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda l'azione più efficace, efficiente ed economica, nel rispetto delle relative professionalità. Lo stesso è tenuto a conformarsi alle disposizioni del Responsabile del Servizio dell'Ufficio di gestione e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi assegnati dal Consiglio dell'EIATO.

Art. 14

RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

1. I Comuni convenzionati si impegnano a corrispondere la propria quota di finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio di gestione ed a versarla con le modalità di cui all'art. 10 della presente convenzione e secondo le indicazioni dal Responsabile del Servizio del medesimo Ufficio.

2. Le spese di funzionamento della gestione associata, nonché di programmazione e di espletamento delle attività dell'EIATO, sono suddivise fra gli enti aderenti in base alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento valido.

3. Sono considerate spese di gestione associata tutte le spese sostenute per l'attuazione delle attività dell'EIATO, anche se i benefici diretti ed indiretti riguardino soltanto alcuni tra i Comuni associati.

4. Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno o più Comuni dell'A.T.O. per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza. In tal caso, le spese discendenti da tali responsabilità sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente nella partecipazione alla gestione associata.

5. A garanzia dell'adempimento di tali obblighi, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, nonché per l'attivazione dell'Ufficio di gestione, gli enti aderenti si impegnano, nel termine di novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a costituire un fondo comune presso la Tesoreria del Comune capofila, mediante il versamento di un contributo pari a 0,50 (zero virgola cinquanta) euro per abitante, come risultante dall'ultimo censimento.

6. Il fondo viene svincolato con la scadenza della presente convenzione.

Art. 15

DURATA

1. La presente Convenzione ha durata di 9 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Art. 16

POTERI SOSTITUTIVI

1. Qualora gli enti locali non aderiscano agli EIATO entro i termini fissati per legge, la Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dagli articoli 147, comma 1-*bis*, del D. Lgs. n. 152/06.

2. L'EIATO esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 152, comma 2, del D. Lgs. n. 152/06, nell'ipotesi di inadempienze del gestore, come già indicato nel precedente art. 6, comma 2, lett. j) della presente convenzione.

3. Ai sensi dell'art. 152, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006 qualora l'EIATO non intervenga o ritardi il proprio intervento la Regione, previa diffida e sentita l'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario "ad acta". Qualora la Regione non eserciti i poteri sostitutivi entro quarantacinque giorni, gli stessi poteri sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante nomina di un commissario "ad acta".

Art. 17

TUTELA DEGLI UTENTI E PARTECIPAZIONE

1. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare per iscritto all'EIATO reclami, istanze e segnalazioni dopo che i gestori interessati non abbiano risposto alla medesima richiesta a loro preventivamente inviata o, comunque, decorso inutilmente il termine specificamente previsto dal contratto di servizio per tali ipotesi che, qualora non previsto, deve intendersi di trenta giorni.

Tramite apposita delibera del consiglio, l'EIATO individua le tipologie di istanze per le quali sono richieste determinate modalità di trasmissione e specifici contenuti minimi, i casi in cui le richieste possono pervenire contestualmente ai gestori e all'EIATO, le modalità di valutazione della regolarità, completezza e fondatezza delle stesse, i casi e le modalità con cui informare i soggetti interessati sugli esiti dell'attività.

2. Qualora riscontri la fondatezza di un reclamo o di un'istanza, l'EIATO invia una comunicazione al gestore, segnalando l'opportunità di intervento con eventuale applicazione delle penali previste dalle convenzioni di gestione per gli adempimenti di competenza. Copia della comunicazione è inviata anche all'utente interessato.

3. In rappresentanza degli interessi degli utenti e ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato, presso l'EIATO è istituito il comitato degli utenti e dei portatori di interesse (comitato).

La partecipazione al comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso o rimborso. Il comitato è costituito con provvedimento della giunta regionale che ne nomina i componenti sentita la competente commissione consiliare.

4. Il comitato degli utenti e dei portatori di interesse nell'esercizio delle proprie funzioni ha come principale obiettivo quello di concorrere al raggiungimento dello sviluppo sostenibile del servizio idrico integrato a livello regionale. In particolare:

- a) coopera con l'EIATO e la Regione nello svolgimento delle rispettive attività;
- b) tutela gli interessi degli utenti con particolare riferimento e attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali e isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;
- c) fornisce indicazioni ed elabora proposte all'EIATO;
- d) fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi;
- e) segnala all'EIATO e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;

f) trasmette all'EIATO e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio.

Art. 18

RINVIO

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda, oltre che alla normativa vigente, al Regolamento di funzionamento che sarà adottato dal Consiglio dell'EIATO, nonché a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni associati, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 19

REGISTRAZIONE

1. Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni sottoscriventi.

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho letto questo atto ai comparenti che con me lo sottoscrivono.

È scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, ma per mia cura, ed è composto da pagine e fin qui della facciata.

P. IL COMUNE DI

P. IL COMUNE DI

P. IL COMUNE DI

P. IL COMUNE DI

.....